



## **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

### **PARERE**

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO. Approvazione del Peg 2017, unificato con il Piano della Performance 2017. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.**

#### **PREMESSO CHE**

-il D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, disciplina il “Ciclo di gestione della performance”, che consente alle Amministrazioni pubbliche di organizzare la propria attività finalizzandola al miglioramento della prestazione e dei servizi resi, in un quadro di azione che realizza il passaggio dalla cultura dei mezzi (input) a quella dei risultati (output);

il Ciclo di gestione della performance si articola in quattro processi fondamentali:

- pianificazione
- programmazione
- monitoraggio/controllo
- misurazione/valutazione;
- rendicontazione dei risultati raggiunti;

-per quanto attiene alla fase della programmazione, l’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, debbano redigere un documento programmatico denominato Piano della Performance;

-l’art. 19, comma 10, lett. b), del D.L. 90/2014, convertito con la legge 114/2014 dispone la progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

-detto Piano, in una logica integrata di programmazione, costituisce pertanto, unitamente al bilancio di previsione finanziario, al D.U.P. e al PEG, lo strumento di programmazione degli Enti Locali (cfr. il punto 4.2 dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

#### **RILEVATO CHE**

-l’art. 169, comma 1, del TUEL stabilisce che *La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*



# Città metropolitana di Roma Capitale

*Collegio dei Revisori*

-lo stesso art. 169, sopra richiamato, al comma 3 *bis*, prevede testualmente che: *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG”*;

## **CONSIDERATI**

-la Legge di stabilità 2017, approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2017, è stato differito al 28 febbraio;

-il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto “Milleproroghe”, che ha ulteriormente rinviato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, abrogando, conseguentemente, il comma 454, dell’art. 1, della Legge di stabilità 2017;

-il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2017, con cui è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017-2019 delle Città metropolitane e delle Province;

-il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8/07/2017, con il quale viene fissato al 30 settembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte delle Città metropolitane e delle Province.

## **VISTI INOLTRE**

-l’art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali, disponendo, al comma 2, che: *“Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria...”*;

-l’art. 1, comma 2, del suddetto Decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2017 con cui è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per le Città metropolitane sino alla data prevista per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, ovvero al 30 settembre 2017.

## **RILEVATO CHE**

-la Legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di Euro 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017;

-per l’annualità 2017 la manovra di finanza pubblica complessiva, relativa al predetto concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, comporta la necessità, così come avvenuto nell’annualità 2016, di



# Città metropolitana di Roma Capitale

*Collegio dei Revisori*

attuare una serie di azioni correttive finalizzate alla limitazione della spesa, e che pertanto l'Ente ha prudenzialmente posto in essere, sin dall'inizio dell'esercizio 2017, in continuità con quanto effettuato nell'anno precedente, un processo di limitazione all'assunzione di impegni di spesa al fine di garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali in coerenza con gli equilibri di bilancio.

## **CONSIDERATA**

-la Circolare n. 15 del 6 luglio 2017 a firma del Ragioniere Generale con la quale vengono forniti gli indirizzi operativi per l'esercizio provvisorio 2017.

## **ATTESO CHE**

-con l'esercizio provvisorio anno 2017, in assenza di una programmazione pluriennale, sono stati definiti gli indirizzi generali dell'Ente, al fine di mantenere l'erogazione dei servizi connessi sia alle funzioni fondamentali che alle funzioni da riordinare, anche avvalendosi della Società in House Capitale Lavoro S.p.a., avendo l'Ente provveduto a garantire l'erogazione dei servizi connessi alle predette funzioni oggetto di riordino di cui alla Legge 56/2014 ad oggi ancora espletati da Città metropolitana, fino alla data di trasferimento delle stesse ai soggetti individuati dalla Regione Lazio.

-le spese previste per l'esercizio di tali funzioni sono corrispondentemente quantificate tra le poste di entrata del bilancio, negli appositi stanziamenti che dovranno essere riversati dalla Regione Lazio, in attuazione delle disposizioni normative in materia e, in particolare, a quelle contenute nel D.L. 78/2015;

-allo stato attuale, la Città metropolitana di Roma Capitale continua ad erogare, pur in assenza di specifica norma regionale di riordino delle funzioni, taluni servizi essenziali afferenti a funzioni non fondamentali, per i quali sarà necessario richiedere il ristoro finanziario alla Regione Lazio ed in particolare in materia di Mercato del Lavoro per quanto attiene alle prestazioni erogate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.a.;

## **PRESO ATTO CHE**

-con Deliberazione n. 21 del 31.07.2017 il Consiglio Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione avente per oggetto: Salvaguardia equilibri di bilancio – Gestione esercizio provvisorio – art. 193 Testo Unico Enti Locali, prevedendo che *“verrà effettuato un costante monitoraggio sull'andamento delle entrate, una puntuale valutazione ed autorizzazione della spesa in coerenza con i principi di contenimento e riduzione nonché un'ulteriore verifica sul permanere degli equilibri generali sia in sede di approvazione del Bilancio di previsione che di Variazione al Bilancio di cui all'art. 175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000”*.

-nella succitata Deliberazione n. 21 del 31.07.2017 si prende atto *“che l'equilibrio così determinato, seppur garantendo per l'anno in corso la copertura del livello minimo di servizi, mette comunque in evidenza una situazione di grave criticità che espone l'Ente a potenziali crisi finanziarie che potrebbero derivare da eventi eccezionali e imprevedibili che dovessero verificarsi durante l'esercizio”*;



*-nella medesima Deliberazione si dà “mandato ai Dirigenti e agli Uffici dell’Amministrazione al fine di adottare ogni iniziativa e ogni provvedimento utile al fine del perseguimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio garantendo comunque l’erogazione dei servizi”;*

### **CONSIDERATO CHE**

-ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. A), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, avente oggetto ”Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” – c.d. “Decreto Enti Locali”, si dispone che: *“Per l’esercizio 2017, le province e le Città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio per la sola annualità 2017, in deroga alle norme sull’armonizzazione contabile che prevedono un bilancio triennale”.*

-al fine di poter approvare un Bilancio di Previsione finanziario 2017 in equilibrio, è stato necessario espletare una complessa attività di programmazione delle risorse disponibili, avvalendosi delle misure straordinarie previste sia dalla Legge di Stabilità 2017 (rinegoziazione di mutui e prestiti) sia dal D.L. 50/2017, convertito nella L. 96 del 21 giugno 2017, con particolare riferimento all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione finalizzato al raggiungimento degli equilibri finanziari;

-grazie all’utilizzo delle misure straordinarie sopra descritte, con la deliberazione n.45 del 3 ottobre 2017, il Consiglio Metropolitano ha approvato, per l’anno 2017, il Bilancio di previsione e il Dup con il quale sono stati definiti gli obiettivi strategici e operativi.

-Ritenuto, alla luce dell’avvenuta approvazione della citata deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 3 ottobre 2017, di procedere all’approvazione del Peg per l’anno 2017, nel quale è unificato organicamente il Piano della performance, ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000;

### **VALUTATO CHE**

-stante il particolare contesto economico-finanziario in cui si trova l’Ente, come sopra brevemente descritto, l’allegato Peg/Piano della performance è finalizzato, laddove possibile, ad ottenere un miglioramento o, comunque, un mantenimento del buon livello di servizio reso e delle buone prassi realizzate;

-il Peg/Piano della performance si articola in obiettivi di portata trasversale, come già definiti nei Peg degli anni precedenti, ed obiettivi di valorizzazione e gestionali funzionali al monitoraggio della gestione dell’Ente ed al mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite;

### **ATTESO CHE**

-gli obiettivi trasversali, di valorizzazione e gestionali inseriti nel Peg/Piano della performance, saranno oggetto di rendicontazione, a consuntivo, da parte dei Direttori e Dirigenti ai fini delle attestazioni sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento degli obiettivi medesimi;



### **CONSIDERATO CHE**

-l'art. 4, comma 2, dell'Allegato al "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi" della Città metropolitana di Roma Capitale prevede, sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti e dai Servizi, l'elaborazione della proposta del Piano degli Obiettivi delle società in house dell'Ente tenendo conto che la medesima disposizione regolamentare disciplina le modalità di approvazione del Piano;

-il medesimo art. 4, comma 2, dell'Allegato citato prevede che il PDO Aziendale definisca gli obiettivi gestionali e le decisioni aziendali connesse al loro raggiungimento, con particolare riguardo agli aspetti economico-finanziari, di investimento, di qualità dei servizi e di organico;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto**

- sotto il profilo della coerenza in quanto si è rispettata la conformità delle previsioni agli atti fondamentali della gestione in ossequio agli indirizzi generali dell'Amministrazione ed alla funzionalità dell'Ente;
- sotto il profilo della congruità in quanto le previsioni di entrata e di spesa risultanti dalle variazioni proposte e derivanti da leggi, contratti e decisioni assunte, rientrano nei limiti di una gestione equilibrata con riguardo all'entità ed alla proporzionalità delle stesse;
- sotto il profilo dell'attendibilità contabile in quanto le previsioni di entrata e di spesa sono veritiere con riguardo alla accertabilità ed alla esigibilità delle stesse, anche sulla base del parere fornito dal responsabile del servizio finanziario, del servizio tecnico, dai riscontri effettuati e dalla documentazione in atti presso l'Ente locale;

Lì, 12.10.2017

*Giuseppe Alivernini*

*Alessandro Colli*

*Sandro Sudano*